OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge sul finanziamento dei comuni (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 71/17, 21/18 – rett., 80/20 – Sigla: ZIUOOPE, 189/20 – Sigla: ZFRO, 207/21, 44/22 – Sigla: ZVO-2 e 17/25), dell'articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 11/14 – rett., 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A, 80/20 – Sigla: ZIUOOPE, 62/24 – Sentenza CC e 102/24 – Sigla: ZLV-K), dell'articolo 17 della Legge sulle infrazioni (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 29/11 - Testo consolidato, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza CC, 92/14 – Sentenza CC, 32/16, 15/17 – Sentenza CC, 73/19 – Sentenza CC, 175/20 – Sigla: ZIUOPDVE e 5/21 – Sentenza CC) e dell'articolo 24 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 18/25 – Testo consolidato), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 17 luglio 2025 alla sua 26ª seduta ordinaria, ha approvato il

DECRETO

SULLE TASSE COMUNALI E SULL'USO PARTICOLARE DEL SUOLO PUBBLICO NEL COMUNE DI ISOLA

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(contenuto del Decreto)

(1) Con il presente Decreto si determinano l'obbligo di contribuzione delle tasse comunali, la tipologia e l'ammontare delle tasse, i contribuenti in obbligo di pagamento della tassa, la procedura di commisurazione, di computo e di pagamento della stessa nonché il controllo sull'attuazione del presente Decreto nel territorio del Comune di Isola.

(2) I proventi dalle tasse comunali costituiscono una fonte del bilancio comunale.

(3) Le Tariffe delle tasse comunali costituiscono l'allegato al presente Decreto.

Articolo 2
(oggetti di tassazione)

(1) Nel Comune di Isola le tasse comunali si pagano:

1. per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività di ristorazione, commerciali o altre attività affini;
2. per l'occupazione di suolo pubblico per l'organizzazione di mostre, fiere e manifestazioni;
3. per strutture permanenti o temporanee per la pubblicità, le insegne, gli avvisi e gli annunci pubblicitari, collocati, fissati o esposti in altro modo su aree pubbliche o posizionati al di sopra delle stesse;
4. per l'utilizzo delle strade comunali e di altre superfici destinate a tutti o a determinati utenti della strada;
5. per l'occupazione di suolo pubblico per fini temporanei (allestimento di bancarelle, punti di somministrazione delle bevande, campeggio, parcheggio di veicoli e altri fini);
6. per lo svolgimento del servizio taxi.

(2) Il pagamento della tassa comunale per le attività di cui al primo comma del presente articolo non viene richiesto nei casi in cui il pagamento è vietato dalla legge oppure se sono prescritte o pattuite con contratto altre modalità di pagamento.

Articolo 3
(notifica dell'oggetto di tassazione)

Almeno 15 giorni prima della collocazione degli oggetti di tassazione, i contribuenti devono presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'organo amministrativo comunale competente.

Articolo 4
(notifica dei cambiamenti)

(1) Ogni cambiamento relativo all'oggetto di tassazione o al contribuente deve essere notificato dallo stesso all'organo amministrativo comunale competente entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta modifica.

(2) Senza previo rilascio dell'apposito atto dell'organo amministrativo comunale competente non è ammesso eseguire alcuna modifica sugli oggetti di tassazione che necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente Decreto.

Articolo 5
(**contribuenti della tassa**)

I contribuenti della tassa comunale sono le persone giuridiche, i singoli imprenditori autonomi o i soggetti che svolgono un'attività autonoma e le persone fisiche che utilizzano gli oggetti ed espletano i servizi che ai sensi del presente decreto sono soggetti alla tassa comunale (nel testo a seguire: contribuente della tassa). Se non è possibile accertarne il fruitore, viene considerato contribuente il proprietario di detto oggetto.

Articolo 6
(ammontare della tassa comunale)

(1) Gli obblighi di tassazione vengono determinati in punti.

(2) L'ammontare della tassa comunale applicata ai singoli oggetti di tassazione, compresi i servizi, di cui ai punti da 1 a 6 dell'articolo 2 del presente decreto, è stabilito in base al punteggio riportato all'Allegato 1 - Tariffe delle tasse comunali, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

(3) Il valore del singolo punto applicato per il computo delle tasse comunali, di cui al primo comma del presente articolo, viene stabilito ogni anno con Delibera del Sindaco.

Articolo 7
(commisurazione delle tasse comunali)

La tassa comunale viene commisurata:

- con determina sulla collocazione dell'oggetto di tassazione, rilasciata dall'organo amministrativo comunale competente;
- per gli oggetti di tassazione non soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente Decreto, con determina, rilasciata dall'organo amministrativo comunale competente, in base alla notifica del contribuente della tassa o in base ai rilevamenti da parte del funzionario responsabile della vigilanza;

- con contratto o altro atto che autorizza l'uso particolare del suolo pubblico.

Articolo 8
(computo e pagamento della tassa comunale)

(1) Le tasse comunali sono pagate dai contribuenti in base alla determina di commisurazione della tassa comunale.

(2) I contribuenti a cui è stata rilasciata la determina di utilizzo degli oggetti di tassazione per un periodo inferiore a un anno pagano la tassa comunale entro un limite di tempo specificato nella determina, in un'unica soluzione.

(3) Le tipologie degli oggetti di tassazione sono definite e descritte in dettaglio nell'Allegato 1.

Articolo 9
(base per il computo della tassa comunale)

(1) La base per il computo della tassa è rappresentata dal valore del punto di cui al terzo comma dell'articolo 6 del presente Decreto, valido il giorno del conteggio, tenendo conto dei dati relativi alle dimensioni dell'oggetto di tassazione e della durata del suo utilizzo.

(2) Se la tassa, commisurata secondo il procedimento di cui al primo comma del presente articolo ad un contribuente, non supera il valore di 950 punti, viene commisurata nell'importo di 950 punti.

(3) Si considera che l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sia stata acquisita tempestivamente se la rispettiva domanda completa e corredata di tutti gli allegati richiesti viene presentata all'organo amministrativo comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio previsto dell'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 10
(rifiuto di rilascio dell'autorizzazione)

L'autorità amministrativa comunale ha la facoltà di rifiutare il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico nei casi in cui il richiedente abbia debiti insoluti nei confronti del Comune di Isola e per altri motivi giustificati.

Articolo 11
(decorrenza e cessazione dell'obbligo)

(1) L'obbligo di pagamento della tassa sorge il giorno di collocazione, notifica dell'oggetto di tassazione ovvero di inizio dell'uso del servizio o dell'occupazione di suolo pubblico, e si estingue alla data indicata nella determina.

(2) Nel caso in cui il contribuente non notifichi l'utilizzo dell'oggetto di tassazione, l'obbligo subentra dal giorno dell'avvenuta collocazione o dell'inizio dell'utilizzo dell'oggetto di tassazione, in base ai rilevamenti da parte dell'autorità responsabile della vigilanza.

(3) Il non utilizzo dell'oggetto di tassazione non influisce sull'obbligo di tassazione.

Articolo 12
(esonero dal pagamento della tassa)

(1) I contribuenti sono esentati dal pagamento della tassa comunale se si tratta di:

- pubblicazioni degli organi dello stato e di altri organi amministrativi, nonché delle comunità locali;
- pubblicazioni degli enti pubblici, il cui fondatore o cofondatore è il Comune di Isola;
- pubblicazioni delle organizzazioni umanitarie, riferite all'attività delle medesime;
- pubblicazioni degli organizzatori delle campagne elettorali nel periodo in cui si svolge la campagna elettorale, nonché le pubblicazioni dei partiti politici e delle liste, rappresentanti nel Consiglio comunale del Comune di Isola;
- pubblicazioni delle organizzazioni che operano nell'interesse pubblico in relazione all'esercizio diretto delle loro attività;
- pubblicazioni delle persone fisiche e giuridiche che organizzano progetti o eventi finalizzati alla raccolta di fondi o alla realizzazione di attività a scopo umanitario;
- oggetti di tassazione che fanno riferimento ai monumenti culturali, naturalistici o storici;
- oggetti di tassazione adibiti all'espletamento di servizi pubblici;
- oggetti di tassazione utilizzati per conto o per gli investimenti attuati dal Comune di Isola;
- oggetti di tassazione, stabiliti in base alla Delibera del Sindaco, derivanti dai lavori, dagli appalti o dalle esecuzioni dei progetti ai quali partecipa il Comune di Isola.

(2) L'organo amministrativo comunale competente esonera il contribuente dal pagamento della tassa comunale anche se si tratta di oggetti di tassazione concernenti:

- il restauro di monumenti culturali e storici, situati all'interno e fuori dal centro storico di Isola;
- l'occupazione di suolo pubblico, per il periodo massimo di 30 giorni, dovuto al rinnovo delle facciate delle case di abitazione rientranti nel centro storico di Isola, quando la domanda è inoltrata da parte della persona fisica;
- il restauro di edifici di proprietà del Comune di Isola;
- eventi organizzati o coorganizzati dal Comune di Isola;
- manifestazioni e attività delle organizzazioni e associazioni umanitarie;
- manifestazioni e attività rilevanti dal punto di vista promozionale che sono conformi con la vigente Strategia per lo sviluppo del turismo nel Comune di Isola e contribuiscono allo sviluppo del settore turistico, fatto comprovato dal contribuente con il parere positivo rilasciato dall'autorità comunale preposta allo sviluppo, all'incentivazione dello sviluppo e alla promozione del turismo nel Comune di Isola.

Articolo 13
(attuazione di manifestazioni culturali, turistiche e sportive di rilevanza comunale, di manifestazioni umanitarie nonché di manifestazioni promosse da movimenti della società civile)

Per l'attuazione di manifestazioni culturali, turistiche e sportive di rilevanza comunale, di manifestazioni umanitarie nonché di manifestazioni promosse da movimenti della società civile, il sindaco ha la facoltà di concedere l'occupazione di suolo pubblico di cui al Tariffario con apposito contratto o delibera, senza essere vincolato alla determinazione della tassa nel rispetto del Tariffario il quale costituisce parte integrante del presente Decreto.

Articolo 14
(**uso particolare del suolo pubblico**)

(1) Il Comune di Isola può concedere l'uso particolare del suolo pubblico per la collocazione di punti vendita temporanei ovv. per le esigenze degli stessi.

(2) Per suolo pubblico ai sensi del presente articolo si intendono le aree edificate e le aree verdi destinate all'uso generale, tra cui le strade pubbliche, le vie, i passaggi, le piazze, i mercati,

gli atri, i campi da gioco, i parcheggi, i cimiteri, i parchi, le aree verdi, le superfici ricreative e superfici simili.

(3) L'ubicazione dei punti vendita temporanei è stabilita con delibera del sindaco.

(4) Ai sensi del presente articolo, per punto vendita temporaneo si intende la collocazione di strutture di vendita temporanee (attività di ristorazione, turistiche, commerciali e simili).

(5) Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche all'uso particolare del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di orticoltura.

(6) Per il procedimento di concessione dell'uso particolare del suolo pubblico e la stipula dell'apposito contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge che regola la gestione del patrimonio disponibile dello Stato e degli enti locali autonomi.

II AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 15
(autorità competenti)

(1) L'organo amministrativo preposto all'attuazione delle disposizioni del presente decreto è l'Ufficio attività comunali.

(2) L'organo preposto all'esecuzione e al controllo delle disposizioni del presente Decreto è l'Ispettorato e vigilanza intercomunale dell'Amministrazione intercomunale dell'Istria.

(3) L'organo amministrativo preposto alla riscossione delle somme dovute derivanti dalle tasse comunali è l'Ufficio finanze.

III SANZIONI

Articolo 16
(infrazioni e sanzioni)

(1) È punito per infrazione, con l'ammenda pari a 500 euro, il soggetto singolo che:
- non notifica l'utilizzo dell'oggetto di tassazione entro il termine previsto dal presente Decreto;
- non notifica i cambiamenti entro il termine previsto dal presente Decreto;
- nella denuncia dell'obbligo di tassazione riporta dati inesatti o non veritieri che incidono sulla commisurazione della tassa;
- utilizza l'oggetto di tassazione senza autorizzazione o in contrasto con le disposizioni o le condizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'organo competente.

(2) La persona giuridica che commette un'infrazione di cui al primo comma del presente articolo è punita con l'ammenda pari a 4.500 euro.

(3) La persona responsabile della persona giuridica che commette un'infrazione di cui al primo comma del presente articolo. è punita con l'ammenda pari a 800 euro.

(4) L'organizzazione autorizzata all'affissione di manifesti e striscioni, che accetta l'ordinazione di affissione senza accertarsi che il committente abbia precedentemente pagato la relativa tassa comunale, oppure che accetta l'ordinazione pur sapendo che la tassa comunale non è stata pagata, è punita con l'ammenda pari a 350 euro. La persona responsabile dell'organizzazione di cui al primo comma del presente articolo è punita con l'ammenda pari a 125 euro.

Articolo 17
(utilizzo dell'oggetto di tassazione senza autorizzazione)

(1) Se il contribuente che utilizza un oggetto di tassazione è sprovvisto dell'autororizzazione e non rimuove detto oggetto nel termine stabilito dal funzionario responsabile della vigilanza, lo stesso ne decreta la rimozione coattiva a spese del contribuente e invia all'organo comunale competente la proposta di commisurazione della tassa comunale per il periodo di utilizzo identificato.

(2) Il contribuente può subentrare in possesso degli oggetti rimossi coattivamente dopo aver comprovato il pagamento di tutti i costi sostenuti per la rimozione forzata e lo stoccaggio.

(3) La conservazione degli oggetti rimossi forzatamente e l'ulteriore trattamento degli oggetti che non vengono ritirati da parte del proprietario saranno determinati da un atto approvato dal sindaco.

IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18
(acquisizione delle apposite autorizzazioni per gli oggetti di tassazione non denunciati)

(1) I contribuenti che il giorno di entrata in vigore del presente Decreto utilizzano ovvero hanno collocati degli oggetti che in virtù del presente Decreto sono soggetti a tassazione, i quali in merito all'uso dei detti oggetti fino all'entrata in vigore del presente Decreto non erano in possesso dell'autorizzazione vigente, prescritta per l'uso dei tassabili, e per l'anno in corso non hanno effettuato la denuncia dell'obbligo di tassazione, hanno il dovere di denunciare gli oggetti di tassazione al competente ufficio entro e non oltre i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Decreto, ed acquisire l'apposita autorizzazione per l'utilizzo di tali oggetti.

(2) In questo caso l'obbligo di tassazione decorre dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Articolo 19
(procedimenti già avviati)

Le procedure di commisurazione della tassa comunale, avviate prima dell'entrata in vigore del presente Decreto e per le quali non è stata ancora emessa una decisione definitiva, proseguono secondo le disposizioni del presente Decreto.

Articolo 20
(validità delle autorizzazioni ovv. determine rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Decreto)

Le autorizzazioni o le determine rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Decreto, rimangono in vigore fino alla data ed alle condizioni stabilite nelle stesse.

Articolo 21
(cessazione della validità)

Con la data dell'entrata in vigore del presente Decreto cessa la validità dei seguenti atti:

- Decreto sulle tasse comunali nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, nn. 5/2003, 21/2004 e 7/2007);

- Decreto sulla tassa per la pubblicizzazione della vendita di prodotti e servizi nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 18/2017);
- Decreto di modifica e integrazione del Decreto sulle tasse comunali nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 19/2019) e
- Decreto di modifica e integrazione del Decreto sulle tasse comunali nel Comune di Isola e sull'uso particolare delle superfici pubbliche (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 18/22).

Articolo 22
(pubblicazione ed entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Il Sindaco
Milan Bogatič

Prot. n.: 007-7/2025
Data: 17. 7. 2025

Allegato: Tariffe delle tasse comunali

Allegato

TARIFFE DELLE TASSE COMUNALI

TARIFFA N. 1 – per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività di ristorazione, commerciali o altre attività affini

1.1	Collocazione di chioschi, punti di somministrazione delle bevande, bancarelle e strutture simili		9 punti per ciascun m^2 di superficie iniziato al giorno, comunque non meno di 150 punti al giorno
1.2	Occupazione di suolo pubblico davanti a chioschi, bancarelle, locali commerciali e sim.		3 punti per ciascun m^2 di superficie iniziato al giorno, comunque non meno di 50 punti al giorno

Nota:

Si ritengono spazi ed aree pubbliche ai sensi della presente tariffa le superfici il cui utilizzo è consentito a tutti alle medesime condizioni, tra cui le vie, le piazze, le strade, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i piazzali sistemati, i moli, le aree verdi, i parcheggi e le altre aree soggette a manutenzione nel territorio del Comune di Isola.

TARIFFA N. 2 – occupazione di suolo pubblico per l'organizzazione di mostre, fiere e manifestazioni

Per l'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di mostre e l'organizzazione di manifestazioni di svago (parchi di divertimento e simili) – per ciascun m^2 di superficie iniziato al giorno

Per i primi 500 m^2:			al giorno
2.1	- per superfici in asfalto, in cemento e altre superfici sistemate		3 punti
2.2	- per superfici sistemate in macadam		2 punti
2.3	- per altre superfici		1 punto
Oltre i 500 m^2:			
2.4	- per tutte le superfici		1 punto

Nota:

Si ritengono spazi ed aree pubbliche ai sensi della presente tariffa le superfici il cui utilizzo è consentito a tutti alle medesime condizioni, tra cui le vie, le piazze, le strade, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i piazzali sistemati, i moli, le aree verdi, i parcheggi e le altre aree soggette a manutenzione nel territorio del Comune di Isola.

TARIFFA N. 3 – per la pubblicità svolta in aree pubbliche

Per le insegne pubblicitarie, avvisi, annunci e mezzi simili di pubblicità e comunicazione collocati, fissati o visibili in altro modo o contrassegnati su una superficie pubblica ovv. posizionati al di sopra della stessa, nonché per le vetrine separate dal locale commerciale, nelle quali è esposta la merce:

3.1	Insegne pubblicitarie fissate su edifici, a seconda delle dimensioni, comprese le insegne luminose		4000 punti per ciascun m^2 di superficie iniziato all'anno
3.2	Insegne pubblicitarie su pannelli e cartelloni		3000 punti per ciascun m^2 di superficie iniziato all'anno
3.3	Insegne o scritte luminose con sequenze programmate		5000 punti per ciascun m^2 di superficie iniziato all'anno
3.4	Display elettronici		5000 punti per ciascun m^2 di superficie iniziato all'anno, ma comunque non meno di 15000 punti all'anno
3.5	Schermi televisivi, collocati nelle vetrine o in altri luoghi pubblici che trasmettono messaggi pubblicitari non facenti parte dei regolari programmi televisivi		5000 punti per ciascun m^2 di superficie iniziato all'anno, ma comunque non meno di 8000 punti all'anno
3.6	Manifesti, striscioni sospesi sopra la strada, bandiere pubblicitarie e altri oggetti di tassazione di carattere temporaneo		5 punti per ciascun m^2 di superficie iniziato al giorno, comunque non meno di 10 punti al pezzo al giorno
3.7	Pannelli direzionali e informativi standardizzati, fino ad una superficie di 0,30 m^2		2000 punti all'anno per ogni pannello
3.8	Per le vetrine, separate dal locale commerciale, nelle quali è esposta la merce, la tassa viene pagata per la superficie:		
3.8.1	- fino a 2 m^2		1500 punti all'anno
3.8.2	- otre i 2 m^2		4000 punti all'anno
3.9	Oggetti pubblicitari (veicoli, strutture e sim., intesi come mezzo promozionale)		40 punti al giorno

3.10	Per l'uso di impianti di amplificazione sonora per la trasmissione di messaggi, avvisi, e annunci pubblicitari si paga la tassa comunale giornaliera, secondo i seguenti criteri:		
3.10.1	- per gli impianti di amplificazione sonora fissi adibiti alla pubblicità		120 punti
3.10.2	- per gli impianti di amplificazione sonora mobili adibiti alla pubblicità		240 punti

Note:

1. Sono ritenuti luoghi pubblici ai sensi della presente tariffa le aree pubbliche come pure gli edifici di proprietà o in gestione del Comune di Isola, sui quali è fissato, collocato o contrassegnato in altro modo l'oggetto di tassazione o sopra il quale lo stesso è posizionato. Sono ritenute luoghi pubblici anche le infrastrutture e le attrezzature urbane dei servizi pubblici comunali.
2. In caso di insegne ed altri oggetti di tassazione a due o più facce, ad eccezione delle insegne luminose, ciascuna faccia si ritiene un oggetto di tassazione.
3. La superficie di un oggetto di tassazione di forma irregolare corrisponde alla superficie del rettangolo più piccolo che racchiude tutti i punti di tale oggetto.
4. Non è considerata oggetto di tassazione un'insegna indicante la denominazione ovv. ragione sociale o un'altra scritta obbligatoria in base alla legge, a condizione che per contenuto e per dimensioni corrisponde alle vigenti norme in materia. Ogni insegna o scritta successiva è ritenuta insegna pubblicitaria. Il prescritto cartello indicante la denominazione risp. ragione sociale, obbligatorio per legge ed esente dalla tassa comunale, deve essere affisso immediatamente all'ingresso del locale commerciale e la sua superficie non deve superare il limite di 1,00 m^2 (ad eccezione dei cartelli di contrassegno dei cantieri edili, prescritti dalla Legge sulla costruzione di edifici); in caso contrario il cartello è ritenuto oggetto di tassazione ed è soggetto al pagamento della tassa comunale per intero.
5. Non è previsto il rimborso della tassa annuale pagata in virtù della presente tariffa, indipendentemente della cessazione dell'uso dell'oggetto di tassazione.
6. Nell'affissione delle insegne la parte non deve:
 - usare l'ubicazione senza l'autorizzazione per la collocazione di strutture e impianti;
 - incollare col metodo classico i manifesti sui lati esterni di vetrine, pareti, finestre, porte, muri, recinzioni, o sui tronchi degli alberi, sulle recinzioni dei cantieri edili o strutture simili;
 - spargere volantini pubblicitari o distribuirli appoggiandoli dietro i tergicristalli delle automobili;
 - utilizzare le strutture o i dispositivi pubblicitari per fini non conformi alla loro destinazione d'uso, danneggiarli o coprirne i contenuti esposti.
7. Per l'uso di impianti di amplificazione sonora si paga la tassa comunale giornaliera, a prescindere dal tempo di utilizzo dell'impianto (se l'utilizzo dell'impianto è di un'ora, si paga la tassa comunale giornaliera).

TARIFFA N. 4 – utilizzo di strade comunali e di altre superfici, destinate a tutti o a determinati utenti della strada

Utilizzo delle strade comunali e delle aree pubbliche per la sistemazione di cantieri edili, per la collocazione delle impalcature e per la chiusura di strade e aree pubbliche			
4.1	Utilizzo delle strade comunali e delle aree pubbliche per la sistemazione di cantieri edili in seguito a interventi su edifici, impianti o aree adiacenti a strade comunali o aree pubbliche, comprese le eventuali chiusure delle strade per ciascun m^2 di superficie iniziato		20 punti/giorno
4.2	Utilizzo delle strade comunali e delle aree pubbliche per l'esecuzione di lavori stradali (scavi, interventi di interramento di condutture e di realizzazione di infrastrutture comunali) per ciascun m^2 di superficie iniziato		1000 punti, comunque non meno di 3000 punti
4.3	Un posto auto riservato		20000 punti/anno

Note:

1. I proprietari degli edifici, residenti nell'immobile stesso, sono esentati dal pagamento della tassa comunale per i primi 30 giorni di occupazione di suolo pubblico per la collocazione di impalcature utilizzate per lavori di manutenzione sull'involucro esterno dell'edificio (rifacimento delle facciate e copertura del tetto). In casi eccezionali, debitamente giustificati dal punto di vista tecnico e professionale, è possibile prorogare il periodo di occupazione gratuita di suolo pubblico per l'installazione dell'impalcatura al fine di completare i lavori di manutenzione.
2. La domanda di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di impalcature e all'occupazione di aree utilizzate per la ristrutturazione delle opere di costruzione deve essere corredata della copia della planimetria catastale con contrassegnata l'ubicazione e i dati necessari per la commisurazione della tassa comunale, nonché dell'autorizzazione esecutiva di intervento urbanistico-edilizio.
3. Per oggetti e impianti sotterranei si intendono serbatoi interrati, impianti meccanici, opere di costruzione e tutti gli oggetti e impianti che non hanno il carattere di infrastruttura pubblica o comunale.
4. Per il diritto di occupazione di suolo pubblico per costruirvi degli impianti sottosuolo (esecuzione di scavi, interramenti ed altri lavori affini), per ogni unità iniziata di superficie occupata invece del metro quadrato viene conteggiato il metro, quando la larghezza dell'area occupata è inferiore a 1 metro.
5. Sono considerati parcheggi riservati i parcheggi contrassegnati davanti a locali commerciali, alberghieri ed altri edifici. I posteggi riservati vengono assegnati ai titolari delle attività e sono legati all'esercizio dell'attività. Le spese di contrassegno di un parcheggio riservato sono a carico della parte ovv. del contribuente della tassa. Non è prevista la possibilità di affitto dei posteggi per i cittadini (i residenti), ad eccezione dei disabili, i quali in base alle disposizioni della Legge sulla sicurezza stradale hanno diritto all'apposito contrassegno e sono totalmente esentati dal pagamento.
6. È esente dal pagamento della tassa per il parcheggio dei veicoli di soccorso il servizio sanitario ovv. ogni ente pubblico o altro servizio registrato e autorizzato ad espletare l'attività di soccorso medico.

7. La decisione sulla possibilità di assegnazione e sul diritto all'assegnazione dei posteggi riservati viene presa dal sindaco su proposta dell'ufficio competente.

TARIFFA N. 5 – occupazione temporanea di suolo pubblico

5.1	Vendita da punti vendita mobili – veicoli, nel territorio del Comune di Isola – un posto auto		3000 punti/giorno
5.2	Occupazione di suolo pubblico per la collocazione di bancarelle o per altre finalità temporanee per ciascun m^2 di superficie iniziato		3 punti/giorno, comunque non meno di 50 punti/giorno

Nota:

Si ritengono spazi ed aree pubbliche ai sensi della presente tariffa le superfici il cui utilizzo è consentito a tutti alle medesime condizioni, tra cui le vie, le piazze, le strade, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i piazzali sistemati, i moli, le aree verdi, i parcheggi e le altre aree soggette a manutenzione nel territorio del Comune di Isola.

TARIFFA N. 6 – svolgimento del servizio taxi

Tariffa della tassa comunale per l'utilizzo delle fermate dei taxi e delle aree riservate al servizio di taxi:

6.1	Per ciascun veicolo taxi dotato di licenza		20.000 punti/anno

FATTORI DI CORREZIONE

Per ciascuno dei numeri tariffari, ad eccezione delle tarr. nn. 3.10.2 e 5.1, nella commisurazione della tassa si tiene conto dell'ubicazione, del tipo di attività e del periodo per il quale si effettua il computo.

A) FATTORI DI CORREZIONE, DIPENDENTI DALL'UBICAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE / DELLA SUPERFICIE PUBBLICA

Zona 1 – fattore di correzione 1.30

Il tratto di V.le Cankar tra P.zza della Repubblica e Via Kosovel, V.le I Maggio, Via Dante Alighieri, Via Pittoni, Via Basovizza, Via delle Brigate d'Oltremare, Via Gorki, Via Volarič, Via senza nome dietro lo stabile "Košaki", Campo alle porte, parco Pietro Coppo, P.zza della Repubblica, Riva del Sole, P.zza Grande, lungomare fino a Punta Gallo, impianto balneare a Punta Gallo, Via Levstik, Via della Fabbrica, Via dello Scoglio, Via San Pietro, Via Kosovel, P.zza E. Kristan, Via Muzec, Via Lubiana, Via Capodistria, P.zza Manzioli, Via Verdi, Strada

Prešeren, complesso turistico Belvedere, area di San Simon, area del Marina di Isola e area lungo la strada statale.

Zona 2 – fattore di correzione 1.10
Via Spinčič, Via dei Magazzini, Via Kocjančič, Via dei Pescatori, Porta d'Istria, Via del Torrione, Vicolo dei Pompieri, Via Gregorčič, Via Smrekar, Via Alieto, Via Tomažič, Via Moro, Via Postumia, Via senza nome che porta al golfo di San Simon, Strada Meridionale, Via Kajuh, P.zza dei Caduti per La Libertà.

Zona 3 – fattore di correzione 1.00
Il tratto di V.le Cankar tra Via Kosovel e Strada Prešeren, Via Antiche Mura, Via del Carso, Via Rivoluzione d'Ottobre, Via Velušček, Via dei Partigiani, Via del IX Corpo d'Armata, l'abitato di Jagodje, Via Gortan, Via Zustovič, zona industriale e zona artigianale.

Zona 4 – fattore di correzione 0.80
Tutte le rimanenti vie, piazze, i marciapiedi e le altre aree pubbliche nel Comune di Isola.

B) FATTORI DI CORREZIONE, DIPENDENTI DAL PERIODO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. fattore di correzione 1.50 – dal 1º maggio al 30 settembre
2. fattore di correzione 1.00 – dal 1º ottobre al 30 aprile
3. fattore di correzione 0.80 – occupazione durante tutto l'anno
4. fattore di correzione 3.00 – occupazione fino a 7 giorni
5. fattore di correzione 0.10 – occupazione di suolo pubblico senza esercitarvi l'attività

C) FATTORI DI CORREZIONE, DIPENDENTI DALL'ATTIVITÀ DELL'UTENTE

1. fattore di correzione 0.90 – vendita di articoli di artigianato locale e di souvenir tipici del luogo
2. fattore di correzione 1.00 – vendita e preparazione di prodotti stagionali e prestazioni di piccoli servizi (vendita di castagne e pannocchie di granoturco arrostite, lavaggio macchine,) e per persone fisiche senza attività
3. fattore di correzione 1.10 – negozi di alimentari e tabaccherie
4. fattore di correzione 1.20 – prestazioni edilizie
5. fattore di correzione 1.30 – attività di ristorazione
6. fattore di correzione 1.40 – vendita di articoli e souvenir vari
7. fattore di correzione 1.80 – manifestazioni occasionali, parchi di divertimento, spettacoli circensi e sim.